



DELIBERA N. 81 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso del Sig. ██████████ avverso il provvedimento emanato dal Cpl di ██████████ prot. n. ██████████ del 05/02/2020 di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI emanato a seguito della mancata presentazione, senza

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

giustificato motivo, all'incontro del 24/01/2020, concordato in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la ricorrente sottoscriveva, in data 10/10/2019, presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato nel quale venivano calendarizzate le date dei successivi incontri, tra cui il primo stabilito per il 24/01/2020.

A seguito dell'assenza al primo appuntamento senza alcuna comunicazione relativa a un giustificato motivo per l'assenza, il Cpi notifica alla ricorrente il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di una mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, all'incontro del 24/01/2020.

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio affermando di non essersi potuto recare all'appuntamento concordato per motivi di salute. A tal fine allega al ricorso copia di certificato medico, datato 13/02/2020.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione per integrazione dell'istruttoria del ricorso e in merito allo stesso CpI rappresenta che, in data 10/10/2019 la sig.ra [REDACTED] aveva sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato. Solo dopo le decurtazioni effettuate dall'INPS, la sig.ra si è recata presso l'ufficio del CpI chiedendo spiegazioni in merito alle decurtazioni.

In tale occasione le venivano fornite copia delle raccomandate di convocazione inviate e non ritirate e le si faceva presente che non si era presentata, senza giustificato motivo, all'incontro programmato. Successivamente, in data 29/07/2019, la ricorrente consegnava al CpI copia di certificato medico, datato 01/05/2019, per 60 giorni di cura.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, riconosce infondato il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha comunicato né ha prodotto nei termini la documentazione atta a motivare la sua assenza all'appuntamento fissato dal CpI.

Le ipotesi di giustificato motivo infatti, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n. 150/2015, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista; anche qualora l'impedimento – in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l'Impiego – non consenta all'interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell'impedimento stesso. Così come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016 e dal documento "Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150" allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

Il Segretario
Dott.ssa Rita De Rinaldis

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)